

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LA FAMIGLIA"

Art.1 - E' costituita con sede a Fano in Via Arco d'Augusto n. 39, l'Associazione di Volontariato denominata "LA FAMIGLIA", la quale si ispira ai principi della fede cattolica con particolare riguardo alla dignità della persona umana che si forma e sviluppa nella solidarietà interfamiliare e sociale, in armonia con i dettami della Costituzione della Repubblica Italiana (Artt. 2, 29,30,31,36 e 37) e col Magistero della Chiesa.

Art. 2 - Essa è una Associazione autonoma di volontariato, senza fini di lucro, che fornisce prestazioni gratuite e si propone la promozione della persona umana nella famiglia e nell'ambiente in cui nasce, vive ed opera, anche mediante studi, incontri, corsi per la formazione, l'aggiornamento ed iniziative in materia di diritti della famiglia, dell'assistenza - in specie prematrimoniale e matrimoniale - e del diritto alla vita dal concepimento al suo termine naturale. E' interesse dell'associazione promuovere, animare e sostenere tutte quelle iniziative atte ad aiutare nelle loro reali esigenze e in tutte le diverse situazioni di vita i soggetti che compongono la famiglia: in modo

particolare l'associazione si impegna a sensibilizzare l'opinione pubblica e ad intervenire secondo le necessità a favore di:

- bambini in stato di abbandono materiale e morale,
- adolescenti e giovani con problemi;
- fidanzati in preparazione al matrimonio;
- coppie, coniugi e famiglie in difficoltà,
- gestanti e madri sole o abbandonate.

L'Associazione si propone di sensibilizzare e stimolare l'opinione pubblica sui problemi che toccano oggi la vita della famiglia nei suoi diversi aspetti, nella consapevolezza che la risoluzione dei problemi dipende da un impegno di tutta la società, in modo particolare l'Associazione si impegna ad attivare;

- gruppi di sostegno alle famiglie;
- centri di accoglienza ed aiuto alla vita;
- gruppi di formazione e preparazione di famiglie disponibili all'affido e all'adozione;
- gruppi di studio su problematiche degli anziani e dei loro rapporti con le famiglie;
- incontri sui metodi naturali di regolazione delle nascite;
- campagne di sensibilizzazione al fine di stimolare leggi e provvedimenti che valgano a garantire la

vita di ogni essere umano e in modo particolare della famiglia fondata sul matrimonio a norma dell'Art. 29 della Costituzione ;

- centro di documentazione e studi familiari
- forme di comunicazione attraverso mezzi audiovisivi sui temi della famiglia;
- una stretta collaborazione con enti pubblici e privati che operano a favore e nell'interesse della famiglia, portando il contributo del proprio pensiero, della propria esperienza e delle proprie energie.

A tali fini essa potrà altresì aprire e gestire, sia direttamente che indirettamente, Consultori Familiari di dichiarata ispirazione cristiana (dotati di un proprio regolamento) ed altre strutture con personale specializzato per attività ed interventi a favore di quanti abbiano bisogno di aiuto e di cristiana solidarietà nella risoluzione di problemi a carattere prevalentemente umano e familiare. A tal fine l'Associazione, pur avvalendosi in modo prevalente di prestazioni volontarie, può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento e per qualificare o specializzare l'attività svolta.

Art. 3 - Possono essere soci dell'Associazione " La Famiglia" persone di ambo i sessi che assumano formale impegno di partecipare attivamente, nello spirito del volontariato e senza fini di lucro, alle iniziative dell'Associazione per il perseguimento e per l'attuazione delle sue finalità e responsabilità derivanti da una presenza attiva nella vita sociale, caratterizzata dalla generosità, dall'accettazione di sacrifici per contribuire al bene comune, dalla preminenza dei valori spirituali per il miglioramento dell'uomo e della società.

Chi intende essere ammesso all'Associazione deve presentare domanda scritta, sottoscritta anche da due soci presentatori, indirizzata al Consiglio Direttivo precisando:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza ed attività lavorativa ;

- breve "curriculum vitae";

- eventuale appartenenza a gruppi, movimenti e associazioni;

- impegno alla piena osservanza delle finalità statutarie ed alle decisioni degli organi sociali.

Sull'accoglimento della domanda decide, sulla base dei criteri suddetti, il Consiglio Direttivo.

Art. 4 - I soci dell'Associazione devono svolgere

la propria attività in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, senza compromettere il buon nome dell'Associazione con parole e comportamenti scorretti interni ed esterni.

Art. 5 - I soci dell'Associazione hanno il diritto di eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle legge e dallo Statuto.

Art. 6 - Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Gli organi dell'Associazione - che informa tutta la propria struttura al principio della democraticità e della gratuità sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente
- il Segretario;
- il Tesoriere - cassiere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 8 - L'Assemblea dei Soci:

a) rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente Statuto, obbligano tutti i Soci;

b) si riunisce una volta l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio (e della quota associativa) ed in seduta straordinaria ogni qualvolta venga convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/10 dei soci, mediante convocazione scritta, diretta a ciascun socio contenente l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

c) formula il regolamento e le direttive generali del programma dell'Associazione, che viene definito ed attuato dal Consiglio Direttivo e dal Consultorio, per quanto di competenza, indicando anche eventuali collaborazioni per incarichi particolari;

d) elegge i membri del Consiglio Direttivo;

e) elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

f) elegge i membri del Collegio dei Probiviri;

g) approva le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 dei soci iscritti;

h) la Presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, alla

persona che sarà votata dall'Assemblea stessa;

i) ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega scritta;

l) di ogni Assemblea dovrà essere redatto processo verbale da riproducersi su apposito libro a cura del segretario;

m) per la validità dell'assemblea bisogna che siano presenti di persona o a mezzo di valide deleghe, almeno la metà più uno dei soci iscritti: ciò in prima convocazione.

In seconda convocazione sarà sufficiente la presenza effettiva o delegata di almeno 1/3 dei soci;

n) per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci comunque presenti;

o) per deliberare le modifiche dello Statuto sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci iscritti;

p) per deliberare lo scioglimento dell'associazione sarà necessario il voto favorevole dei 3/4 dei soci iscritti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci iscritti da più di un mese nel libro soci.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo:

i) qualora il numero dei Consiglieri presenti alla riunione del Consiglio Direttivo sia pari ed una decisione riporti parità tra voti favorevoli e voti sfavorevoli, sarà valida la decisione che contenga il voto espresso dal Presidente del Consiglio Direttivo.

l) il Consigliere che durante l'anno non partecipi per impedimenti vari ad almeno tre riunioni consecutive, senza motivata giustificazione, potrà su decisione insindacabile della maggioranza del Consiglio, essere rimosso dalla qualifica; egli verrà sostituito nel posto, fino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo, dal socio che avrà riportato il maggior numero dei voti tra quelli non eletti;

m) il Consiglio Direttivo può di volta in volta e su indicazione dell'assemblea, designare ad alcuni incarichi particolari soci non facenti parte del suo ambito o persone non appartenenti all'Associazione: dovrà, però, fissare di volta in volta i limiti dell'attività da svolgere ed avrà la facoltà di revocare "ad nutum" l'incarico conferito;

n) per il buon funzionamento e soprattutto per il buon nome dell'Associazione, il Consiglio Direttivo è tenuto a mettere in atto i provvedimenti che riterrà opportuni, sentito il parere vincolante del



Collegio dei Probiviri;

o) in seno al Consiglio Direttivo il Presidente ha la rappresentanza giuridica e legale dell'Associazione;

p) il Segretario è responsabile della tenuta del libro Soci, di quello dei Verbali di Assemblea e di quello dei Verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Provvede alla spedizione degli inviti per l'Assemblea e per la riunione del Consiglio Direttivo, si occupa della corrispondenza che deve sottoporre alla supervisione del Presidente e svolge tutte le altre funzioni e mansioni, che sono istituzionalmente connaturate con la sua funzione;

q) il Tesoriere redige il bilancio ed è considerato personalmente responsabile della conservazione di tutti i documenti e di tutti i libri contabili; dovrà in ogni momento rispondere al Consiglio Direttivo circa la situazione finanziaria dell'Associazione, circa eventuali sovvenzioni e circa la situazione dei versamenti delle quote sociali.

Sarà altresì tenuto ad esibire al Consiglio Direttivo i documenti ed i libri contabili dell'Associazione, ogni qualvolta ne sarà esplicitamente richiesto.

Art. 10 - Il Presidente:

a) è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri;

b) presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci ed il Consiglio Direttivo;

c) rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti;

d) è responsabile con il Consiglio Direttivo dell'attuazione degli scopi statutari e dei programmi formulati;

e) presenta annualmente nell'assemblea generale dei soci i resoconti dell'Amministrazione, corredati da una relazione del Consiglio dei Revisori dei Conti;

f) in caso di assenza o impedimento ne fa le veci il Vice Presidente;

g) è autorizzato ad aprire libretti e conti correnti bancari e postali intestati all'Associazione "La Famiglia", ad emettere, negoziare e girare assegni, richiedere fidi bancari, acquistare titoli di Stato quali, BOT, CCT.

Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti:

a) è composto di tre membri nominati dall'Assemblea fra i soci, di cui uno di gradimento da parte dell'Ordinario Diocesano secondo quanto previsto dal Regolamento interno;

b) elegge il proprio presidente del Collegio;



c) dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti;

d) controlla l'Amministrazione dell'Associazione.

Art. 12 - Il Collegio dei Probiviri:

a) è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Generale fra i soci: di cui almeno uno di gradimento all'Ordinario Diocesano secondo quanto previsto dal regolamento interno;

b) dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti;

c) giudica ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con esclusione di ogni altra giurisdizione, tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi.

Art. 13 - L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e di previsione deve essere sottoposto all'approvazione a maggioranza dell'Assemblea generale entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 14 - Risorse economiche

Per sopperire alle necessità connesse con il suo finanziamento e con lo svolgimento della propria attività l'Associazione, tra l'altro, vi provvederà:

- con elargizioni e contributi da parte di soci, di

persone fisiche, organizzazioni, associazioni, enti ed amministrazioni pubbliche, private o ecclesiastiche;

- con le eventuali rendite, anche patrimoniali;

- con elargizioni e contributi non destinati a incremento patrimoniale.

Art. 15 - Risorse economiche:

Le risorse economiche sono costituite:

- dalle quote annuali dei soci, stabilite dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo;

- dai beni di cui l'associazione è proprietaria per acquisto, lasciti, donazioni;

- da tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità ai sensi dell'art. 5 della Legge 266/91.

Art. 16 - Scioglimento:

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo ad altre organizzazioni di volontariato operanti in campo familiare

Art. 17 - La eventuale non copertura di spese stabilite ed effettuate prima del possibile scioglimento dell'Associazione comporterà la suddivisione



fra i soci iscritti.

Art. 18 - Per tutto ciò che non è disciplinato dall'atto costitutivo dell'Associazione nè dal presente Statuto, nè dalla Legge, provvederà l'Assemblea con decisione assunta a maggioranza semplice dei partecipanti.

Firmato:

Angiolo Farneti

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Angiolo Farneti'.

Paolo Cioccia Notaio